

Notiziario Sindacale
n. 202 del 17 dicembre 2019

Ai Segretari Provinciali
Ai Segretari Regionali
S.N.A.L.S.
LORO SEDI

Sommario:

- *Servizi pubblici essenziali nelle scuole e procedure di conciliazione - Quarto incontro ARAN / Sindacati*
- *Cessazione dal servizio dal 1° settembre 2020 personale scolastico - Scheda sintetica*
- *Rivista Scuola SNALS. Avviso per i segretari provinciali e regionali*

* SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI NELLE SCUOLE E PROCEDURE DI CONCILIAZIONE - QUARTO INCONTRO ARAN SINDACATI

Si è svolto ieri, 16 dicembre, all'Aran, il quarto incontro sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali nella scuola e sulle procedure di conciliazione in caso di sciopero.

Per l'Aran era presente il Direttore Pierluigi Mastrogiuseppe.

La discussione è proseguita sulla bozza di preintesa predisposta dall'Aran su sollecitazione della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge 146/90.

Sono state recepite alcune proposte come quella di considerare, tra le altre, come prestazione indispensabile del servizio istruzione solo gli scrutini e gli esami finali.

Sui settori dell'Università e della Ricerca abbiamo chiesto che tra le prestazioni indispensabili dell'area sicurezza, connesse ai rispettivi servizi essenziali, sia inserito il riferimento esclusivo al personale già impegnato ordinariamente nei reparti interessati dalle misure preventive.

Restano irrisolti i nodi della vigilanza durante il tempo scuola e dei connessi contingenti di docenti e/o collaboratori scolastici.

La vigilanza è solo un dovere finalizzato all'erogazione del servizio di istruzione e non viceversa. Il tempo scuola in caso di sciopero deve essere ridefinito in ragione solo dei servizi che si è in grado di garantire e non di quelli prevedibili.

Riteniamo poi che nessun obbligo debba gravare sui lavoratori circa la comunicazione di adesione scioperi.

Continuiamo ad essere contrari al trasferimento alle scuole del compito di definire i criteri per la determinazione dei contingenti del personale docente. Si creerebbero notevoli disparità di funzionamento tra le scuole e gravi rischi per la sicurezza e l'incolumità degli alunni.

Abbiamo chiesto di snellire ulteriormente i compiti delle scuole in caso di sciopero limitando le informazioni alla comunicazione di data e ora dell'iniziativa sindacale e alla pubblicazione annuale sui siti istituzionali delle adesioni agli sciopero proclamati nell'anno precedente.

Lo Snals ha dichiarato la propria indisponibilità ad escludere dalla legittimità forme di protesta diverse dallo sciopero.

La proposta dell'Aran se pur migliorata non è ancora accettabile.

Il confronto proseguirà mercoledì 15 gennaio alle ore 15.

* CESSAZIONE DAL SERVIZIO DAL 1° SETTEMBRE 2020 PERSONALE SCOLASTICO – SCHEDA SINTETICA

Riportiamo una scheda sintetica inerente le cessazioni del personale scolastico redatta dalla Segreteria provinciale di Vicenza:

<p><i>Normativa di riferimento</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • D.M. 6 dicembre 2019, n. 1124 • D.M. 13 dicembre 2019, n. 1137 • C.M. 11 dicembre 2019, n. 50487 • (Nota USR Veneto 13 dicembre 2019, n. 23661)
<p><i>Il termine per la presentazione delle domande</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • E' fissato a lunedì 30 dicembre 2019 il termine finale per la presentazione, da parte del personale docente, educativo e ATA, delle domande di dimissioni volontarie dal servizio o di permanenza in servizio con effetto dal 1° settembre 2020. • Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2020 dall'art.12 del CCNL per l'area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010. • Le domande di cessazione dal servizio devono essere presentate esclusivamente tramite la procedura web Polis "Istanze on line" disponibile sul sito internet del MIUR. • Entro la stessa data vanno presentate, sempre con le istanze on-line, le eventuali revoche delle domande già presentate.
<p><i>Requisiti per poter accedere alla pensione di vecchiaia</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2020, il requisito anagrafico è: <ul style="list-style-type: none"> • per il collocamento in pensione a domanda, 67 anni di età compiuti tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2020 (nati/e tra il 1° settembre e il 31 dicembre 1953) sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva; • per il collocamento in pensione d'ufficio, 67 anni di età compiuti entro il 31 agosto 2020 (nati/e entro il 31 agosto 1953) sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
<p><i>Requisiti per poter accedere alla pensione anticipata</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per maturare il diritto alla pensione anticipata dal 1° settembre 2020, i requisiti richiesti sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, indipendentemente dall'età, da possedere entro il 31 dicembre 2020, senza operare alcun arrotondamento.
<p><i>Requisiti per poter accedere alla pensione anticipata "Quota 100"</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • È sperimentale ed ha la durata di tre anni: 2019, 2020, 2021. • I requisiti minimi richiesti sono un'età anagrafica di 62 anni ed un'anzianità contributiva di 38 anni da maturare entro il 31 dicembre 2020. • La pensione non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo fino a quando il pensionato non matura l'età che gli avrebbe fatto conseguire la pensione di vecchiaia. • È possibile cumulare solo redditi di lavoro autonomo occasionale nel limite di € 5.000 lordi annui.
<p><i>Opzione donna</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con la vigente normativa possono esercitare tale facoltà le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari a 58 anni.
<p><i>Domanda di pensione e part-time</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il termine del 30 dicembre 2019 deve essere osservato anche da chi intende chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione della pensione. • Questa possibilità è riservata a coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non hanno ancora compiuto 65 anni di età.

	<ul style="list-style-type: none"> Dovrà essere espressa anche l'opzione per la cessazione dal servizio tout court ovvero per la permanenza in servizio a tempo pieno, nel caso non sia possibile concedere il part-time.
<i>Mancaza dei requisiti</i>	<ul style="list-style-type: none"> Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio nell'eventualità che venga accertata la mancanza dei requisiti per andare in pensione.
<i>Domande di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo di pensione</i>	<ul style="list-style-type: none"> Se il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, può restare in servizio per maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione (20 anni). Il trattenimento in servizio potrà essere chiesto quindi soltanto da chi, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020, non abbia maturato i requisiti contributivi minimi previsti per il diritto a pensione e cioè anni 20 di anzianità contributiva. La domanda di trattenimento in servizio continua ad essere presentata in forma cartacea entro il termine del 30 dicembre 2019.
<i>Invio domande di pensione all'Inps (gestione ex Inpdap)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Dopo la presentazione della domanda di cessazione via web attraverso la procedura Polis delle istanze on-line del Miur, occorre inviare direttamente all'Inps ex gestione Inpdap la domanda di pensione con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita di un Patronato; presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione; presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164).
<i>Accertamento del diritto a pensione</i>	<ul style="list-style-type: none"> L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'Inps sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro il termine del 29 maggio 2020.

* RIVISTA SCUOLA SNALS. AVVISO PER I SEGRETARI PROVINCIALI E REGIONALI

Si informano i segretari provinciali e regionali che nel prossimo mese di gennaio è prevista l'uscita del primo **numero dell'anno 2020 della rivista on line Scuola-Snals**.

La rivista, com'è noto, dà spazio a riflessioni e approfondimenti su tematiche relative alle professionalità che operano nella Scuola, nell'Università, nell'Afam e nella Ricerca, quali, ad esempio, problematiche contrattuali, attività legislativa, normativa, riforme, la voce del territorio (RSU, segretari provinciali e regionali, consulte).

Nel ringraziare quanti con i loro contributi stanno collaborando per la riuscita del nuovo prodotto editoriale, rinnovo l'invito ad inviare all'Ufficio di redazione articoli che troveranno spazio in apposite rubriche della rivista.

Secondo la tempistica stabilita, i contributi dovranno essere inviati **entro il 10 gennaio 2020** alla mail redazione@snals.it.

Tale tempistica, come di consueto, ogni mese verrà aggiornata e comunicata in tempi idonei. Si ricorda che gli articoli non dovranno superare tassativamente la lunghezza di 4.000 battute (max 2 pagine).

Si precisa, inoltre, che alcuni articoli pervenuti in redazione, potrebbero non essere pubblicati nel primo numero disponibile o subire eventuali modifiche per esigenze editoriali.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Elvira Serafini)